



Comunicato n° 68 del 31 agosto 2004

PENSIONI: COSA CAMBIA PER I PUBBLICI DIPENDENTI

LA CAMERA DEI DEPUTATI HA VARATO UNA RIFORMA PREVIDENZIALE CHE L'UGL HA DEFINITO INGIUSTA E INIQUA, IN QUANTO TOGLIE DIRITTI SOLTANTO PER "FARE CASSA", SENZA AFFRONTARE I VERI NODI LEGATI AL RENDIMENTO DELLE PENSIONI E ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI MILIONI DI LAVORATORI PRECARI. COME SE NON BASTASSE, SI E' VOLUTO APRIRE IL CAPITOLO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL TFR (con grande giubilo delle compagnie assicurative), SENZA AVER ANCORA VARATO UNA LEGGE A DIFESA DEL RISPARMIO CHE SALVAGUARDI IL SISTEMA PAESE DAGLI ABUSI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI. SI STA PER APRIRE UNA PARTITA DELICATISSIMA, OLTRE CHE SU LEGGE FINANZIARIA E NORME D'APPLICAZIONE DEL DPEF, SOPRATTUTTO IN MERITO AI DECRETI DELEGATI SULLA PREVIDENZA QUALI, AD ESEMPIO, QUELLI RELATIVI ALL'ARMONIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI TRA LAVORO PUBBLICO E PRIVATO. *(dal comunicato confederale)*

Chiariamo la situazione, allo stato degli atti, recependo le sollecitazioni in tal senso pervenuteci da molti colleghi. Vediamo quali sono i requisiti chiesti dalla legge Dini del 1995 per avere una pensione **contributiva "pura"**; quella che riguarda chi ha iniziato a versare contributi per la prima volta dopo il 1995. Per la pensione, la legge richiede **quattro requisiti**:

- 1) Almeno 57 anni d'età (sia gli uomini che le donne);
- 2) Almeno 5 anni di contributi effettivi;
- 3) Cessazione dell'attività di lavoro dipendente;
- 4) Raggiungimento di una pensione minima di importo non inferiore all'assegno sociale INPS maggiorato del 20% (l'importo è di circa 792.000 lire al mese) se non si hanno ancora 65 anni di età.

Quaranta anni: Il requisito dell'età minima di 57 anni non è richiesto a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 40 anni effettivi. A questo proposito, va ricordato che i periodi di lavoro svolti **prima dei 18 anni** di età valgono una volta e mezzo (esempio: due anni di lavoro vengono valutati come fossero tre anni). Inoltre, non si tiene conto dei contributi di riscatto dei periodi di studio e dei versamenti volontari.

Sistema misto: La legge prevede una situazione transitoria durante la quale convivono i sistemi di calcolo retributivo e contributivo. Il cosiddetto **sistema misto** si applica nei confronti di coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. In questo caso la pensione viene conteggiata: con il sistema retributivo per i periodi di contribuzione fino al 1995; Con il sistema contributivo per tutti i periodi dal 1996 in poi.

Tre tipi di pensioni: La conclusione è che oggi abbiamo in circolazione tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni:

- a) Calcolo retributivo per chi ha almeno 18 anni di contributi versati entro il 1995.
- b) Calcolo misto per chi ha meno di 18 anni di contributi versati entro il 1995.
- c) Calcolo contributivo per chi ha contributi solo a partire dal 1996.
- d)

Le aliquote: I coefficienti di trasformazione vanno dalla misura più bassa del 4,720% (per chi ha 57 anni di età) a quella più alta del 6,136% (per chi ha 65 anni). Risultato: più tardi si va in pensione più alta è la rendita pagata dagli Enti.

Facciamo l'esempio di un lavoratore che abbia 400 milioni di montante contributivo. Ebbene, se l'interessato va in pensione a 57 anni avrà una rendita di 18.880.000 lire annue; se invece, va in pensione a 65 anni avrà una rendita di 24.554.000 lire annue.

La modifica del sistema pensionistico

si basa principalmente sull'elevazione dell'età minima pensionabile con la possibilità (al momento per il settore privato) continuando a lavorare di avere una maggiorazione in busta paga del 32,7%.

Ma vediamo nel dettaglio come dovrebbero cambiare le pensioni:

1. Fino al 31 dicembre 2007 verranno mantenuti **i diritti acquisiti** e quindi la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni riforma successiva, sarà garantita da una certificazione che dovrà essere richiesta all'Ente previdenziale di appartenenza. Ossia, chi avrà maturato le condizioni stabilite dalla normativa vigente per i trattamenti di anzianità e vecchiaia potrà ottenere dall'Ente di appartenenza la <<certificazione>> della propria posizione previdenziale con l'attestazione del conseguimento del diritto alla pensione.
2. Dal **1° gennaio del 2008 gli uomini** potranno andare in pensione di anzianità con 60 anni di età e 35 anni di contributi, oppure con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Per quanto riguarda **le donne dal 1° gennaio del 2008** potranno continuare ad andare in pensione con 57 anni di età e 35 anni di contributi, ma con la penalizzazione della pensione, visto che verrà interamente calcolata col metodo contributivo, con una conseguente diminuzione del 20-30%. Mentre **dal 1° gennaio del 2010** la pensione di anzianità salirà per gli uomini a 61 anni di età. Dopo la verifica del 2013 si dovrà decidere se elevare di un ulteriore anno la pensione per anzianità.
3. La possibilità di fare domanda per andare in pensione, **le cosiddette finestre**, passeranno da quattro a due annuali.
4. Per quanto riguarda i lavoratori posti in mobilità, e quelli che versano volontariamente i contributi, con accordi stipulati antecedenti al 1° marzo 2004, potranno andare in pensione anche dopo il 2008 con le vecchie regole della legge Dini.
5. Ritardare l'addio al lavoro per incassare un super bonus, è lo scambio che la riforma offre ai lavoratori, che al momento riguarda solo il settore privato fino al 2007.

Un discorso a parte deve essere fatto per l'**uso del TFR e le regole sulla previdenza complementare. Al delicatissimo argomento dedicheremo comunicati specifici.** Per ora anticipiamo che il lavoratore ha sei mesi di tempo, dall'entrata in vigore dei decreti, per decidere se destinare il TFR alla previdenza complementare (silenzio – assenso).

Ci sono però alcune regole particolari per i dipendenti pubblici: dal 2001, dopo un complesso iter normativo (partito dalla legge 335/95 e consolidatosi col Dpcm del 20.12.1999) si è giunti all'estensione dell'istituto del Tfr, a seguito dell'accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 fra l'Aran e i sindacati. **Ciò significa, per i lavoratori pubblici in servizio a tempo indeterminato in una pubblica amministrazione al 31 dicembre 2000, che il passaggio al Tfr (legge 297/82) non scatta automaticamente ma attraverso l'esercizio di un'opzione, mediante sottoscrizione del modulo di adesione a un fondo pensionistico complementare (decreto legisl. 124/93), costituito nell'ambito del pubblico impiego. Questa opzione, quindi, diventa effettiva quando risultino costituiti fondi pensionistici complementari per il pubblico impiego, ancora in alto mare salvo che per quello denominato Espero, del comparto scuola.** Per i neo-assunti (con contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 31 dicembre 2000), si applica, invece, il Tfr, indipendentemente dall'adesione o meno a un fondo pensionistico complementare. Lo stesso discorso vale per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Per i vantaggi del fondo pensione, di cui parleremo ampiamente in un prossimo comunicato, possiamo solo accennare che passare al Tfr e aderire al fondo pensione conviene soprattutto a chi ha pochi anni di servizio, visto che guadagna in tal modo la quota che versa il datore di lavoro e i benefici fiscali. Lo stesso discorso non vale per chi ha molti anni di servizio. In questo caso il piatto della bilancia potrebbe pendere a favore della vecchia liquidazione calcolata sull'ultima retribuzione.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
(testo elaborato da Sossio Moccia e Sergio Peppetti)